

Legge regionale 28 ottobre 1980 , n. 52 - TESTO VIGENTE dal 26/04/2023

Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 3

(1)(2)

I gruppi possono avvalersi, per la stampa in ciclostile o in fotocopia dei documenti, delle attrezzature del Consiglio regionale in conformità a norme regolamentari emanate dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 40/1984

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 33/1991